

**NARDÒ** ESITO PARADOSSALE DELLA SENTENZA DEL TAR. E PARTE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALLA REGIONE

# Italgest vince il ricorso ma il Parco s'allontana

BIAGIO VALERIO

● **NARDÒ.** Il Tar di Lecce dà ragione allo studio Sticchi Damiani che difende la Italgest Wind. Ma ciò non significa che il parco eolico previsto sul territorio di Nardò possa essere realizzato. Appare, anzi, possibile che l'azienda decida di percorrere la strada della richiesta di un risarcimento del danno nei confronti della Regione Puglia abbandonando la battaglia per impiantare 31 pale sul territorio neritino (ognuna di 127 metri per 62 mw totali di energia prodotta) distribuite tra la zona industriale e aree rurali, alcune delle quali visibili dall'area parco.

La sostanza di questo discorso è nella pronuncia del Tar di Lecce, sezione prima (presidente Antonio Cavallari). I giudici amministrativi accolgono il ricorso di Ernesto e Saverio Sticchi Damiani ma c'è bisogno di una premessa: la Corte costituzionale, il 26 novembre 2010, ha dichiarato incostituzionali le norme regionali nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico.

La norma regionale, in pratica - che prevede l'adozione di piani comunali (Prie) per gli impianti eolici e anche il rispetto di un «indice di affollamento» (un parametro di controllo previsto nel regolamento 16 del 2006) da rispettare - appare in netto contrasto rispetto a quanto previsto dalla norma statale che è finalizzata a rendere più rapida la costruzione di impianti per la produzione di energia alternativa.

Il Tar, infine, accoglie il ricorso dello studio Sticchi finalizzato all'annullamento dei provvedimenti dei settori della Regione Puglia (Ecologia e Ufficio Via/Vas) che, basandosi sul regolamento 16, consideravano la valutazione di impatto ambientale soggetta al parametro di controllo.

Cade dunque un «castello» normativo sul quale si è basato tutto fino ad ora. Ma il progetto, adesso, in quale «maglia» normativa ricade? A dettare i tempi è la conferenza unificata per le linee guida regionali del 10 settembre 2010 che considerano il territorio di Nardò come «area non idonea».

Il Comune di Nardò (rappresentato da Angelo Vantaggiato con l'intervento, *ad opponendum*, dal Comitato per la tutela del paesaggio rappresentato da Giuseppe Bonsegna, Oronzo Marco Calsolaro, Pier Luigi Portaluri e Marcello Risi) ha provato addirittura a sollevare l'eccezione di improcedibilità, tentando di chiudere la partita subito e dimenticare per sempre le torri, ma il Tar ha osservato che la classificazione di un'area come «non idonea» non implica un divieto preliminare ma soltanto una elevata probabilità circa l'esito negativo della richiesta.

Ma arriviamo all'obiettivo focale del ricorso: Italgest ha visto la propria attività paralizzata dagli impedimenti generati da un regolamento costituzionalmente illegittimo, senza il quale avrebbe probabilmente potuto realizzare l'impianto. Ciò apre la strada ad una azione risarcitoria nei confronti della Regione che si è intromessa in materia di competenza statale. Il Tar, del resto, non scivola sull'argomento ma dice chiaramente che il blocco delle procedure è stato causato dal Regolamento 16 del 2006. L'onore dell'Italgest è fatto salvo ma, che è quello che chiedeva la popolazione, anche l'integrità del territorio neritino di pregio: Portoselvaggio.

**Eolico (2)**

## Da Nardò nessun risarcimento alla società Baltic

■ C'è un'altra sentenza del Tar, depositata l'altro ieri, che riguarda la Srl Parco eolico di Nardò, rappresentata dagli avvocati Francesco Cantobelli e Federico Massa, e il Comune di Nardò, difeso da Angelo Vantaggiato. Relatore è Massimo Santini.

La storia risale alla «preistoria» dell'eolico: la società Baltic, nel 2001, manifesta l'interesse ad installare uno o più impianti ad energia eolica. L'Amministrazione comunale è propensa e firma un protocollo quando è sindaco Rino Dell'Anna. Poi il Comune di Nardò si tira indietro manifestando parere contrario alla realizzazione del progetto acquisito da nuovi soci. Il Tar ha stabilito che l'accoglimento della proposta di realizzazione dell'impianto non costituisce in ogni caso atto vincolante per il Comune, in quanto la reale fattibilità del progetto resta subordinata alla positiva e complessiva valutazione in sede di conferenza di servizi. Posizione confermata nelle linee guida del 10 settembre 2010 della Conferenza unificata, dove si afferma che «le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di preve convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei Comuni il cui territorio è interessato dal progetto». Morale: nessun risarcimento è dovuto alla Baltic.

[bv]